

Elena Sapienza

I PROCESSI MATRIMONIALI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI PALERMO (1399-1410)*

DOI: 10.19229/1828-230X /37112016

SOMMARIO: *I processi matrimoniali dei tribunali ecclesiastici costituiscono una fonte storica particolarmente interessante per chi desidera indagare determinati aspetti della storia sociale. Il presente saggio intende puntare l'attenzione su questa tipologia di fonte che, rispetto a studi condotti sugli archivi diocesani europei e dell'Italia settentrionale, in area mediterranea è ancora poco indagata. Vengono quindi proposti, seguendo le diverse tipologie e privilegiando la dottrina giuridica, alcuni casi di conflittualità coniugale portati innanzi alla Curia Arcivescovile di Palermo nel primo decennio del XV secolo, senza trascurare il contesto storico istituzionale dell'Arcidiocesi palermitana che, in quegli anni, viveva di riflesso la lacerazione della Chiesa a seguito dello Scisma d'Occidente.*

PAROLE CHIAVE: *Medioevo, cause matrimoniali, tribunali ecclesiastici, Palermo, XV secolo.*

PALERMO ARCHBISHOP'S COURT MATRIMONIAL CASES (1399-1410)

ABSTRACT: *Marital trials of ecclesiastical courts account for a highly interesting historical source for scholars aimed to investigate certain aspects of social history. This essay aims at focusing on such kind of archival source that is still poorly analysed in the Mediterranean area, compared to the studies carried out on European and North Italian diocesan archives. Thus, hereunder we highlight some cases of conjugal conflict taken before Palermo Archbishop's Curia in the first decade of the XV century, following the various typologies and preferring jurisprudence, without neglecting the historical institutional context of the Palermitan Archdiocese, which at that time lived the repercussions of Church laceration after the Western Schism.*

KEYWORDS: *Middle Ages, matrimonial cases, ecclesiastical courts, Palermo, XV century.*

Premessa

L'uso dei processi matrimoniali come fonte per la storia è stato rivalutato, sotto il segno della storia sociale, a partire dagli anni Ottanta del Novecento. Grande merito nella valorizzazione dei processi matrimoniali in ambito storico va attribuito alla storiografia di lingua inglese e in particolare alla monografia di Richard Helmholz sulla conflittualità matrimoniale fra la seconda metà del XIII e la fine del XV secolo¹.

Gli studi mitteleuropei, di lingua tedesca e confessione protestante, hanno rivolto l'attenzione alla ricostruzione storica dell'azione dei tri-

* Abbreviazioni utilizzate: Asp = Archivio di Stato di Palermo; Cp = Corte Pretoriana; Ma = Miscellanea Archivistica.

¹ R. Helmholz, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge University Press, 1974.

bunali e al tema del divorzio, inteso come scioglimento del vincolo matrimoniale, mostrando poco interesse per la dimensione patrimoniale dei rapporti coniugali e, di contro, una tendenza a leggere i registri dei tribunali matrimoniali come fonti per la storia delle donne e della trasgressività sessuale.

L'Italia ha avviato i primi progetti di ricerca sul tema solo a metà degli anni Novanta del Novecento². Senza trascurare la connessione con la storia delle donne e l'attenzione alla sessualità trasgressiva e alla coniugalità deviante, gli studi italiani hanno riportato l'analisi anche sul piano istituzionale, focalizzando la dimensione normativa, processuale e patrimoniale, tanto quanto la sfera dei sentimenti e della storia religiosa.

Il mio lavoro intende porsi sul solco degli studi italiani sul tema, utilizzando gli atti processuali della Curia Arcivescovile di Palermo. L'obiettivo, oltre alla conoscenza dei singoli casi processuali, è fare luce sulla realtà della Curia Arcivescovile cittadina, sulla struttura e sul funzionamento del suo tribunale, sulla cultura giuridica dei suoi componenti; indagare le consuetudini nuziali a livello locale, osservare l'uso che uomini e donne facevano del tribunale e delle risorse giuridiche loro offerte per risolvere i propri conflitti.

La realtà dei processi dei tribunali ecclesiastici è ancora poco indagata in area mediterranea; per quanto riguarda la Sicilia, è probabile che ciò sia dovuto alla carenza di materiale archivistico di età medievale negli archivi diocesani dell'Isola. Palermo non fa eccezione: le carte medievali nell'Archivio Storico Diocesano sono infatti quasi del tutto assenti, a parte il Tabulario della Cattedrale e le raccolte dei privilegi³.

² Riveste particolare interesse quel filone di studi sui processi matrimoniali dei tribunali ecclesiastici avviato nel 1996 da un gruppo di studiosi di diverse nazionalità, promosso dall'Istituto storico italo-germanico di Trento (oggi Centro per gli studi storici italo-germanici) e dall'Università di Trento, che ha condotto una schedatura sistematica dei processi matrimoniali di alcuni archivi vescovili italiani, estendendo poi la scelta documentaria ad altre tipologie di fonti e diversificando l'indagine fino a comprendere, in chiave comparativa, i processi matrimoniali di tribunali non italiani. Il prodotto di tali ricerche multidisciplinari e dei seminari sono i preziosi quattro volumi della serie *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni. Questi i titoli delle pubblicazioni della serie: I. *Coniugi nemici. La separazione in Italia (secoli XII-XVIII)*, Il Mulino, Bologna, 2000; II. *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 2001; III. *Trasgressioni. Concubinato, adulterio, bigamia (secoli XIV- XVIII)*, Il Mulino, Bologna, 2004; IV. *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna, 2007.

³ Sull'archivio diocesano, cfr. F.M. Stabile, *La storia della Chiesa di Palermo dai suoi documenti*, in G. Travagliato (a cura di), *Storia & Arte nella scrittura. L'archivio Storico Diocesano di Palermo a 10 anni dalla riapertura al pubblico (1997-2007)*. Atti del Convegno internazionale di Studi, Palermo 9 novembre 2007, Edizioni Associazione Centro Studi Aurora Onlus, 2008, pp. 39-49.

Tale carenza rende difficile non solo la ricostruzione dei processi matrimoniali, ma dell'intera storia della Chiesa locale.

Le fonti da me utilizzate sono state il registro n. 3995 della Corte Pretoriana di Palermo, serie Esecuzioni e Missioni, e il n. 269 ter del fondo Miscellanea Archivistica, serie I⁴, conservate presso l'Archivio di Stato di Palermo. La mia analisi, per quanto limitata alla sola Curia palermitana, vuole essere un punto di partenza e magari uno spunto per ulteriori ricerche sul tema.

Il Tribunale ecclesiastico

L'analisi dei processi matrimoniali della Curia Arcivescovile palermitana non può prescindere dal contesto storico-istituzionale e dalle strette relazioni fra potere politico e potere ecclesiastico, che giocavano un ruolo determinante nel definire le politiche ecclesiastiche e le relative nomine⁵. Le vicende dell'arcivescovato erano strettamente intrecciate a quelle del papato che dal 1378 viveva l'esperienza del grande scisma. La presenza di due papi non determinava solo l'esistenza di due collegi cardinalizi, ma soprattutto una lotta di politica ecclesiastica che si giocava all'interno delle singole diocesi. La Chiesa siciliana⁶ era lacerata e la situazione ecclesiastica confusa, visto che si obbediva contemporaneamente al papa romano Bonifacio IX e ai Martini, si sovrapponevano provvedimenti pontifici, regi e diocesani, spesso contrastanti⁷. Come nella classe dirigente siciliana, nella gerarchia ecclesiastica avvenivano sostituzioni e nomine di vescovi catalani obbedienti ad Avignone. Il governo aragonese esercitava il suo controllo sull'episcopato e sulla Chiesa locale anche attraverso

⁴ Solo il *Quaternus registri litterarum* presenta carte numerate con numerazione moderna da 1 a 11; le altre carte non presentano numerazione e sono state da me numerate e indicate, per motivi praticità, in base all'ordine successivo in cui sono rilegate.

⁵ Geneviève Bresc Bautier divide idealmente la storia ecclesiastica siciliana in tre periodi: il *tempo delle incoronazioni*, che aveva conosciuto una forte partecipazione della Cattedrale palermitana alla resistenza e all'affermazione nazionale; il *tempo dei pastori*, cioè di vescovi in parte scelti da Avignone e quindi espressione della politica beneficiale pontificia; infine il *tempo dei viceré* che avrebbe visto la Sicilia integrata dalla monarchia castigliana nella Sacra Corona di Aragona (G. Bresc Bautier, *La Cattedrale nella società palermitana dal 1300 al 1460*, in L. Urbani (a cura di), *La cattedrale di Palermo. Studi per l'ottavo centenario della fondazione*, Sellerio, Palermo, 1993, pp. 123-132).

⁶ Sulla Chiesa in Sicilia durante lo scisma, cfr. S. Fodale, *Alunni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il grande scisma (1372- 1416)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici n. 80, Roma, 2008.

⁷ Sul pontificato di Bonifacio IX e i suoi rapporti con la Sicilia, cfr. S. Fodale, *Documenti del pontificato di Bonifacio IX (1389-1404). Documenti sulle relazioni tra la Sicilia e il Papato tra Tre e Quattrocento*, Ila Palma, Palermo, 1983; Id., *Alunni della perdizione* cit., pp. 445-463.

il controllo del Capitolo della Cattedrale palermitana, modificandone la composizione⁸.

Il Tribunale Arcivescovile di Palermo era dunque solo formalmente autonomo dal potere regio, visto che i suoi componenti erano nominati dall'autorità ecclesiastica; a presiederlo era l'arcivescovo o il suo vicario assistito da un giudice assessore e da un notaio. I processi venivano celebrati nel palazzo arcivescovile e terminavano con la pubblica lettura della sentenza nel palazzo stesso o nell'atrio della Cattedrale. I casi processuali più comuni erano per lo più scioglimento di matrimoni, controversie ereditarie e restituzione di oggetti, esecuzioni, possesso di benefici e scioglimento di censi.

L'arcivescovo di Palermo, scelto dal re d'Aragona nel maggio del 1400, in contrasto con il figlio Martino, re di Sicilia, era il nobile ecclesiastico catalano Giovanni da Procida⁹. Questi risulta impegnato, il 30 luglio 1408, nella causa sul presunto matrimonio fra Giovanna de

⁸ Le carte processuali qui analizzate presentano alcuni personaggi del Capitolo della cattedrale palermitana. Tra i canonici fedeli ai Martini segnalò Simone Rosso, presente, il 16 novembre 1407, in *Maiori Ecclesia panormitana*, alla lettura della sentenza, emessa da Rainaldo de Buxia, canonico e vicario della Cattedrale di Palermo, che dichiara nullo il matrimonio tra Floria, figlia del notaio Simone de Lanselloctis di Trapani, e Onofrio de Fasana della stessa terra (Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 42v). La stessa sentenza veniva letta dinanzi a Giovanni de Pontecorona, *cianthro Maioris Ecclesie Panormi*, che sappiamo citato, sette anni prima, presso la Curia Arcivescovile di Palermo da Aloisio de Virdina, fratello ed erede del defunto canonico e cantore della Cattedrale Paolo, a causa del prestito di denaro *pro certis bullis* fatto da quest'ultimo in favore del Pontecorona (P. Sardina, *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria. Potere nobiliare, ceti dirigenti e società tra XIV e XV secolo*, Sciascia Editore, Caltanissetta - Roma, 2003, p. 75). Il documento del 10 luglio 1409 (Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c.78v) riguardante la curatela dei beni di Nicolò Caruso, prigioniero dei Saraceni, ci presenta invece Guglielmo de Graciano, *prepositus* della *maramma* della Cattedrale di Palermo. Su Guglielmo de Graciano, cfr. P. Sardina, *Il ruolo della Cattedrale di Palermo e la gestione della maramma dal Vespro alla morte di Alfonso V (1282-1458)*, in G. Travagliato (a cura di), *Storia & Arte nella scrittura* cit., pp. 160-161.

⁹ Giovanni da Procida si recava in città solo l'anno successivo, senza però avere ottenuto la consacrazione canonica che, secondo gli accordi conclusi dal re di Sicilia con i Palermitani, avrebbe dovuto ricevere da Bonifacio IX, non dal papa avignonese Benedetto XIII, del quale era sostenitore. Pronto ad abbandonare la Sicilia, nel 1407 chiedeva al papa avignonese l'assoluzione per l'elezione, *de facto e non de iure*, ad arcivescovo di Palermo, in modo da regolarizzare la sua posizione. Ottenuto il perdono del papa e la donazione dei redditi episcopali già percepiti, venne da questi riconfermato arcidiacono di Elne, a condizione di rinunciare all'amministrazione di Palermo. Adirati dal fatto che Giovanni da Procida fosse tornato all'obbedienza avignonese, i canonici palermitani e il Capitano di Palermo nel 1408 consideravano vacante l'arcivescovato, poiché non aveva ricevuto la consacrazione dal papa romano. Nel 1410 Giovanni da Procida abbandonava Palermo per entrare nella Curia di Benedetto XIII come notaio apostolico (S. Fodale, *Palermo e il capitolo della sua cattedrale dal Vespro al Vicereame (1282-1412)*, «Archivio storico del Sannio», I (1996), pp. 351-354). Su Giovanni da Procida, cfr. R. Pirri, *Sicilia sacra, disquisitionibus et notitiis illustrata*, r. a. Forni, Sala Bolognese, 1987, vol. I, pp. 167-168.

Montecuttulo e Benedetto de Bonamico¹⁰. La donna sosteneva di essere moglie del Bonamico, il quale però negava. La Curia Arcivescovile le concedeva sei mesi per presentare le prove del presunto matrimonio. La presenza dell'arcivescovo è confermata nella *narratio* di un'altra sentenza del 14 novembre 1409, relativa al medesimo caso, in cui si ricordava che la donna era convenuta dinnanzi al «domino Iohanne de Procida, archiepiscopo panormitano, in suo palacio et in eius episcopali curia coram eius vicario et iudice pro tribunali sedentibus et dictam curiam more solito regentibus»¹¹. Il 10 ottobre 1409 Giovanni da Procida, «electus in archiepiscopatu maioris ecclesie Panormi», assolveva, nel palazzo arcivescovile, Agata de Pagano dall'accusa di adulterio e duplice matrimonio, mossa dal marito Antonio de Sirina di Bivona, per mancanza di prove, dicendosi però disposto a rendere giustizia all'accusatore¹².

I casi di adulterio erano molto frequenti; in particolare quelli commessi per *insultum vel violenciam* dovevano essere puniti sia dal tribunale ecclesiastico sia dalle istituzioni laiche, mentre le controversie relative ai chierici erano sottoposte alla competenza del foro ordinario per le cause secolari. Il foro giudicava secondo il diritto canonico, riveduto e corretto dai decreti papali, e il suo *iter* processuale seguiva la tradizione del diritto romano. La denuncia veniva registrata e si dava inizio al processo con l'avviso di convocazione delle parti in curia, chiarendone le motivazioni; il giudice poteva ordinare la carcerazione preventiva, era tenuto al rispetto delle regole della pubblicità del giudizio, del dibattimento pubblico fra accusa e difesa, dell'ascolto pubblico dei testimoni. Ricevuta la notifica della convocazione dinnanzi al giudice, attore e convenuto dovevano presentare le prove di accusa o di difesa e nominare i testimoni che spesso, alla fine del giudizio, erano poi anche i fideiussori della pena¹³.

La Corte Arcivescovile palermitana godeva del doppio grado di giudizio: di prima istanza per le cause della propria diocesi e di seconda istanza per gli appelli contro sentenze emesse dai tribunali delle diocesi suffraganee di Agrigento, Mazara e Malta. Il sistema giurisdizionale ec-

¹⁰ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 26 r.

¹¹ Ivi, cc. 118 r-119 r.

¹² Ivi, c. 146 r.

¹³ B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia Tardomedievale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 221. Sull'*iter* processuale, cfr. M.S. Messina, *Rito ordinario e rito sommario nei tribunali ecclesiastici in Sicilia*, in G. Travagliato (a cura di) *Storia & Arte nella scrittura* cit., pp. 111-140. Sulle pratiche di negoziazione come strumento di soluzione dei conflitti matrimoniali e sulle funzioni dei giudici, cfr. D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *I Tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 578-591.

clesiastico era dunque gerarchico: le sentenze emanate dai tribunali delle varie diocesi del Val di Mazara potevano essere appellate presso la Curia Arcivescovile di Palermo e, a sua volta, l'ultima fase di appello faceva capo al sommo Pontefice. Proprio quest'ultima possibilità, che si riscontra in Sicilia già a fine XIV secolo, contrastava con le prerogative concesse al re di Sicilia quale legato apostolico e per questo si cercava di evitarla; era interesse della monarchia aragonese ripristinare l'effettiva funzione dell'Apostolica Legazia¹⁴ al fine di subordinare la giurisdizione spirituale al proprio potere¹⁵.

La Curia Arcivescovile faceva spesso ricorso a giuristi esterni, anche appartenenti alle sfere del sistema giudiziario laico. Stupisce la trascrizione di atti del Tribunale Arcivescovile su un registro¹⁶ della Corte Pretoriana, tribunale civile palermitano; tale anomalia trova probabile spiegazione nei rapporti che intercorrevano fra i due tribunali e nella circolazione degli operatori di giustizia fra le due giurisdizioni¹⁷.

La sentenza di nullità del matrimonio tra Floria, figlia del notaio Simone de Lanselloctis di Trapani, e Onofrio de Fasana, ci offre un buon esempio di quanto appena detto; la sentenza è *lata lecta et pronunciata* alla presenza anche di alcuni personaggi non direttamente legati al clero, ma attivi nell'amministrazione giudiziaria cittadina: il *dominus* Ruggero de Birliono, *legum doctor*, il *dominus* Giovanni de Solibona *dictus Camberlingus*, i *notarii* Migliore e Giovanni de Lippo¹⁸.

¹⁴ Cfr. S. Fodale, *L'apostolica legazia e altri studi tra Stato e Chiesa*, Sicania, Messina, 1991; Id., *Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovan Luca Barberi*, in R. Romeo (a cura di), *Storia della Sicilia*, III, Napoli 1980, pp. 575-600; Id., *Legazia Apostolica*, in *Enciclopedia Federiciana* (2005), sul web: [http://www.treccani.it/enciclopedia/legazia-apostolica_\(Federiciana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/legazia-apostolica_(Federiciana)/).

¹⁵ A. Giuffrida, *La giustizia nel medioevo siciliano*, U. Manfredi editore, Palermo, 1975, pp. 98-103; sulla riforma istituzionale del tribunale ecclesiastico in età moderna e il suo archivio, cfr. M. Messina, *Gli archivi dei due uffici della Magna Curia Archiepiscopalis di Palermo: l'Offizio della Gran Corte Arcivescovile e il Tribunale della Visita*, in G. Travagliato (a cura di) *Storia & Arte nella scrittura cit.*, pp. 201-245.

¹⁶ Asp. Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995.

¹⁷ Il fatto che, in assenza del vicario, il foro ecclesiastico trovasse appoggio in quello ordinario civile – o quantomeno nella sua cancelleria – testimonia un saldo legame fra i due fori, del quale non vi è traccia in alcuna normativa, ma che evidentemente era legittimato dalla prassi e non richiedeva alcuna particolare spiegazione lì dove tale commistione avveniva (B. Pasciuta, *Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel XIV secolo*, «Reti Medievali Rivista», IX (2008), pp. 16-17). Sull'argomento, cfr. anche B. Pasciuta, *In regia curia cit.*, pp. 221-222.

¹⁸ Asp. Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 42v. Su Ruggero de Birliono, cfr. P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, 1991, p. 534; M. Moscone, *Notai e giudici cittadini dai documenti originali palermitani di età aragonese (1282-1391)*, «Quaderni della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Palermo – Studi e strumenti», VI, Palermo, 2008, p. 232; A. Romano, *Legum doctores e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli*, Milano 1984, pp. 77 e 102, n.189.

In tre processi esaminati figura, quale giudice assessore del vicario della Cattedrale Rainaldo de Buxia, il giudice Federico de Vaccarella, *iuris civilis professor*¹⁹. Ad assistere alla lettura della sentenza di nullità del matrimonio di Allegranza de Silente *de Salem* e Antonio de Messina troviamo invece i notai Giovanni de Iudice Facio e Vittorino Blundo²⁰. Nei documenti studiati compaiono anche alcuni *servientes* della Corte Pretoriana (il personale a disposizione dell'ufficio giudiziario addetto alla materiale esecuzione delle decisioni del tribunale): Guglielmo, Chicco e Tommaso Ferrarius, Bernardo de Ramundecta²¹ e Filippo de Naso²². I *servientes*, oltre alla mansione esecutiva, spesso venivano nominati d'ufficio come tutori, curatori dei beni o rappresentanti legali di convenuti assenti e dunque intervenivano direttamente in giudizio.

Le cause matrimoniali della Curia Arcivescovile di Palermo (1399-1410)

I processi matrimoniali analizzati coprono un arco cronologico compreso fra il 1399 e il 1410; i due registri oggetto di studio non riportano i fascicoli processuali, per cui spesso s'ignorano i motivi di certe decisioni. Le cause matrimoniali riguardano diverse materie, per lo più nullità, accertamenti su matrimoni incerti, richieste di annullamento di *sponsalia*, accuse di adulterio e bigamia. L'analisi procede seguendo le diverse tipologie e privilegiando la dottrina giuridica.

Il registro n. 3995 della Corte Pretoriana contiene cinquantaquattro documenti relativi all'ambito delle dispute matrimoniali; da un punto di vista formale si individuano le seguenti tipologie: ventotto fideiussioni, diciotto cedole, quattro sentenze, tre esecuzioni²³, una contumacia²⁴.

I documenti relativi a processi matrimoniali nel registro n. 269 ter della Miscellanea Archivistica sono invece undici, tutti contenuti nel

¹⁹ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, cc. 42v-43v. Il ricorso del foro ecclesiastico a giudici del foro laico trova qui conferma: il giudice Federico de Vaccarella, *iuris peritus*, nell'anno 1389-90 era infatti sostituto del Giudice in carica della Corte Pretoriana, incarico quell'anno ricoperto da Ruggero de Birliono, nella controversia fra Nicola Blundi e Francesco de Nicolao (B. Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 139 e 305; M. Moscone, *Notai e giudici cittadini* cit., p. 189).

²⁰ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 43r. Giovanni de Iudice Facio era «*imperiali auctoritate ubique iudex ordinarius ac archiepiscopali in urbe Panormi et tota eius dyocesi publicus notarius*». Fra i notai più attivi come procuratori per i giudizi della Corte Pretoriana, con ogni probabilità apparteneva alla famiglia di origini lentinesi che annoverava fra gli altri i notai Simone de Iudice Facio e Catone de Iudice Facio *de Panormo*, oltre ai giudici Fazio de Lentino e Fazio de Iudice Facio, rispettivamente padre e figlio di Simone (M. Moscone, *Notai e giudici cittadini* cit., pp. 100-101).

²¹ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, cc. 9v; 118r-119r; 119v; 120v.

²² Ivi, cc. 26v e 88r.

²³ Ivi, cc. 4r e 9v.

²⁴ Ivi, c. 88r.

registro delle cedole. Dal punto di vista del contenuto si tratta di quattro cause riguardanti l'annullamento di matrimonio (per crudeltà del marito o contratti per *vim* e *metum*), due annullamenti di *sponsalia*, due accertamenti di avvenuto matrimonio, un accertamento della legittimità del matrimonio contratto fra affini, una causa per ritorno al tetto coniugale della moglie ed una per il rispetto degli obblighi contrattuali del matrimonio (consegna della sposa e della dote).

La dottrina del consenso e gli usi nuziali in Sicilia

Il matrimonio del tardo medioevo era un matrimonio per tappe, un percorso, non un evento istantaneo e puntuale; era pertanto difficile situare in un momento preciso l'inizio del vincolo coniugale. Gli usi e i riti del matrimonio medievale erano variabili nel tempo e nello spazio, quindi presentavano diversi caratteri regionali. La Chiesa dei primi secoli aveva legiferato poco sul matrimonio, accettando la nozione giuridica del consensualismo romano.

Nel XII secolo i tribunali ecclesiastici e lo stesso tribunale papale dovettero affrontare il problema della definizione del matrimonio e della sua validità. La disputa verteva tra la dottrina del consenso e quella fondata sulla consumazione quale elemento essenziale per la pienezza del matrimonio. Era opinione diffusa che il matrimonio non consumato fosse incompleto, tanto che la Chiesa provvide ad accettare l'annullamento in caso di impotenza *coeundi*. Essa però non poteva affermare che il matrimonio non consumato fosse imperfetto, perché avrebbe sminuito quello di Giuseppe e Maria, cioè il matrimonio perfetto²⁵.

I teologi francesi, partendo dalle *Sentenze* di Pietro Lombardo, dimostravano interesse per il matrimonio come sacramento, cioè come unione di Cristo con la sua Chiesa, presentando un'esposizione completa della teologia del matrimonio e apportando un contributo essenziale alla dottrina della conclusione del contratto matrimoniale²⁶. Il punto di vista espresso da Pietro Lombardo e dai teologi francesi ripristinava il concetto di fidanzamento (*sponsalia*) dimenticato da tempo e ignorato dai canonisti, che continuavano a parlare di *desponsatio*, termine ambiguo che, indicando sia la promessa che il contratto di matrimonio, dava luogo a inevitabili problemi. La soluzione dei teologi fu quella di distinguere tra le parole del consenso presente (*verba de presenti*), dopo le quali non era più possibile contrarre matrimonio con altri, e le parole del consenso futuro (*verba de futuro*) che sancì-

²⁵ C. Brooke, *Il matrimonio nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 135-145.

²⁶ J. Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, Sei, Torino, 1989, pp. 33-35 e 132-134.

vano solo la promessa di matrimonio. Il consenso, da solo, non il coito, rendeva valido un matrimonio, nei termini della sua forma presente. La rottura del fidanzamento comportava sanzioni religiose, ma era possibile, come possibile rimaneva contrarre un altro matrimonio. Papa Alessandro III non considerava invece i *verba de futuro* come promessa ma come *matrimonium initiatum*, che diventava *ratum* dopo la consumazione²⁷.

Le due diverse posizioni sulla validità e sull'inizio del matrimonio avevano una certa importanza anche rispetto al tema della separazione (il *matrimonium initiatum* era solvibile, quello *ratum* no), pur mancando ancora una coerente disciplina dell'istituto. Alla fine del XII s'imponeva la distinzione proposta dai teologi francesi: fu così che la legge sulla validità del matrimonio venne fissata, ponendo il consenso alla base del vincolo. Il trionfo del consensualismo creava non pochi problemi ai tribunali ecclesiastici che erano chiamati a decidere se il consenso fosse stato dato, se le parole avessero stabilito un contratto indissolubile o meno²⁸.

La difficoltà era accentuata dal fatto che non c'era bisogno di alcuna cerimonia pubblica per rendere valido il matrimonio; oltretutto l'importanza data al consenso poneva problemi circa la reale libertà degli sposi e il loro libero consenso, visto che grande ruolo avevano le famiglie nell'accordo matrimoniale. Le donne spesso reagivano o cercando di annullare il matrimonio davanti al tribunale ecclesiastico o rifugiandosi in convento o facendo voto di castità per sfuggire alla politica matrimoniale della famiglia²⁹.

Il matrimonio si configurava quindi, grazie all'apporto di teologi e canonisti, come sacramento e contratto al contempo. Gli sposi fungevano ora da ministri del sacramento che stavano celebrando. La Chiesa coniugava così la tradizione consensualista romana, che faceva dei coniugi gli unici attori del contratto matrimoniale, con la propria teologia: lo scambio delle parole di consenso diventava il settimo sacramento della Chiesa e la benedizione delle nozze si riduceva invece a rito secondario. Se infatti la scelta consensualista dava la possibilità di presentare come perfetta l'unione non consumata di Maria e Giuseppe, aveva come conseguenza il fatto che non fosse il prete, con la

²⁷ J. Goody, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Mondadori, Milano, 1984, pp. 173-175.

²⁸ G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 43-50. Sull'apporto di decretisti e teologi e sulle diverse prospettive della Scuola bolognese e di quella parigina, cfr. E. Vitali, S. Berlingò, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 4-12.

²⁹ C. Opitz, *La vita quotidiana delle donne nel tardo medioevo (1250-1500)*, in G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Laterza, Roma-Bari, 1990, pp. 337-340.

celebrazione, a formare il vincolo matrimoniale: l'unione era valida anche senza la sua benedizione³⁰.

In Sicilia la celebrazione del matrimonio prevedeva un rituale religioso *in facie ecclesie*. La legge XXII (*De maritandis ordinis*) delle *Constitutiones Regni Siciliae*³¹ distingueva i due atti solenni e costitutivi del matrimonio, *sponsalia* e *matrimonium*, e prescriveva che dopo il fidanzamento (ossia la promessa per *verba de futuro*) il matrimonio venisse celebrato solennemente e pubblicamente, secondo le forme richieste e con la benedizione del sacerdote. Coloro che non seguivano le disposizioni non contraevano *iuxtae nuptiae*. Le cerimonie seguivano dunque tali leggi, mentre gli interessi dei coniugi erano retti dalla consuetudine³². A volte, dopo il fidanzamento, potevano essere adottate misure precauzionali per preservare la verginità della fanciulla ed evitare che si impegnasse con un altro uomo; è il caso di Domenica de Sancto Philadello: il padre della ragazza, Giovanni, era morto e Domenica era stata trasferita al monastero di Santa Maria di Valverde di Palermo. Guccione Favata e Luca Cacchano il 26 febbraio 1410 prestavano fideiussione dinnanzi alla Curia Arcivescovile di Palermo, perché la ragazza non contraesse matrimonio con alcun altro, sotto pena di cinquanta onze³³.

Con il tempo l'andare in chiesa cadde in disuso, tanto che si cercò di rimediare proibendo ai preti di recarsi nelle case per i matrimoni. Nel XV secolo a Palermo, dove prevalse il rito latino, fu accolta una terza cerimonia (oltre gli *sponsalia* e il *matrimonium*), tipica del rito greco e che rimase a lungo: quella di portarsi, dopo il matrimonio, in chiesa solennemente per un'ulteriore benedizione. Dunque gli atti costitutivi del matrimonio palermitano erano tre: *jurari*, ossia il giuramento, la promessa; *ingagiari*, cioè mettere l'anello al dito, quindi il matrimonio vero e proprio (dalla *wadia* germanica); *spusari*, ovvero recarsi in chiesa³⁴.

I rituali non erano condizione per la validità del matrimonio e non sempre consentivano di distinguere tra promessa e matrimonio, tra il consenso espresso per *verba de presenti* e quello espresso per *verba de futuro*. I riti nuziali sarebbero cambiati nel 1563 quando il Concilio

³⁰ J. Gaudemet, *Il matrimonio in occidente* cit., pp. 103-112. Sul *corpus iuris* e sul diritto canonico, cfr. J. Gaudemet, *Il diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 13-18; U. Baumann, *Come il matrimonio diventò sacramento. Breve sommario di una storia difficile*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *I Tribunali del matrimonio* cit., pp. 239-251.

³¹ Cfr. F. Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi Normanne e Sveve del Regno di Sicilia*, Torino, 1884.

³² C.A. Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali nel Medio Evo in Sicilia*, Reber, Palermo, 1897, pp. 30-39.

³³ Asp. Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 128r.

³⁴ C.A. Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali* cit., pp. 52-62.

di Trento, che produsse il *De reformatione matrimonii* col capitolo I *Tametsi* e i 12 canoni, avrebbe introdotto l'obbligo di una pubblica e solenne cerimonia in chiesa, dinnanzi al proprio parroco, con una forma specifica e sempre uguale in ogni luogo. La nuova disciplina matrimoniale non sarebbe stata recepita ovunque con la stessa rapidità, a causa delle molte resistenze e delle consuetudini comunitarie³⁵.

I matrimoni clandestini e presunti

Non essendo obbligatoriamente celebrato in pubblico, il matrimonio era pluriforme e precario. I matrimoni clandestini erano celebrati in segreto, privi di qualsiasi forma di pubblicità o senza il consenso dei genitori. Erano unioni valide, ma difettavano di notorietà. Naturalmente erano questi tipi di matrimonio a costituire una delle principali cause di conflittualità giudiziaria. La maggior parte erano richieste di riconoscimento dell'avvenuta stipula del contratto matrimoniale che davano quindi vita ai relativi accertamenti, allo scopo di fare chiarezza sulla sussistenza o insussistenza del vincolo. I conflitti riguardanti unioni controverse e incerte erano frutto della norma del consenso, che poteva essere momentaneo, ritirato dopo anni di convivenza, espresso con riserva mentale, ambiguo, oppure finto, usato come espediente di seduzione. Un uomo poteva disconoscere un matrimonio anche dopo diversi anni e dopo la nascita di figli legittimi. Spesso sfruttava la clandestinità per abbandonare la moglie e tornare libero.

L'uso, che ritroviamo in molti documenti dei processi matrimoniali, di chiamare *sponsus/sponsa* non solo i fidanzati, come avrebbe dovuto essere, ma anche i coniugi, creava ulteriore confusione; esso trovava origine nella dottrina di Graziano, per il quale la *desponsatio* non era il fidanzamento, ma il primo momento (*matrimonium initiatum*) dell'*iter* che avrebbe portato, con la *carnalis copula*, alla conclusione di un matrimonio perfettamente indissolubile. Questo uso spesso indifferente e interscambiabile dei termini, nonostante corrispondessero a due momenti giuridicamente distinti, induce in confusione quando analizziamo certe cause matrimoniali³⁶.

Sono molte le cause in cui si cerca di stabilire l'esistenza di un vincolo matrimoniale negato da una delle due parti. Provare l'esistenza

³⁵ D. Lombardi, *Storia del matrimonio dal Medioevo a oggi*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 21-30. Cfr. anche I. Fazio, *Percorsi conugali nell'Italia moderna*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 151-214.

³⁶ J. Goody, *Famiglia e matrimonio in Europa* cit., p.175-206; S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio* cit., pp.17-60.

e quindi l'avvenuto scambio di consensi era difficile, specie in assenza di testimoni. La Chiesa tendeva ad assimilare la convivenza ai matrimoni presunti, poiché era incline a pensare che essa, soprattutto fra persone appartenenti allo stesso ceto sociale, fosse manifestazione esteriore del consenso dei conviventi, che creava un vincolo indissolubile³⁷.

La teoria del matrimonio presunto faceva rientrare coloro che vivevano fuori del matrimonio nelle categorie del diritto. Il matrimonio presunto era difficile da provare tanto quanto quello clandestino: la consumazione, al pari della promessa, era spesso segreta, per cui se uno voleva sottrarsi al matrimonio non doveva fare altro che negare l'una o l'altra. Quand'anche si fosse dimostrato l'avvenuto scambio del consenso, si doveva poi capire se si fosse trattato di promessa o di matrimonio, appellandosi all'uso dei tempi verbali utilizzati dalle parti. Se il giudice riusciva a stabilire che le due condizioni (promessa e consumazione) si erano avverate, esigeva allora la solennizzazione *in facie ecclesie* del matrimonio entro un certo termine di tempo, così da rimediare al vizio di notorietà. La sentenza giudiziaria non creava il vincolo ma si limitava a constatarne l'esistenza o l'inesistenza. La celebrazione era solo un atto di pubblicità di un'unione già avvenuta ma che era rimasta clandestina. La maggior parte di processi, se non si riconosceva il vincolo, si risolvevano in una dichiarazione di nullità³⁸.

Le cause di accertamento di matrimoni incerti o presunti sono la seconda tipologia di processo più frequente all'interno dei due registri studiati (undici casi) e per la maggior parte si concludono con il non riconoscimento del vincolo, dunque con una nullità. Sono considerati matrimoni mai contratti quelli fra Fanella e Antonio Surrantino³⁹ e fra Munduchio de Renda e Simona de Buctono de Marsala⁴⁰, ai quali veniva dunque concessa licenza di risposarsi, e il matrimonio fra Nardo de Brancacio e Milina, vedova di Nicolò de Chaso⁴¹. Particolare interesse riveste la causa fra Giovanna de Monticuculu, figlia della bolognese Goffreda, e il *legum doctor* Benedetto de Bonamico⁴². La donna pretendeva di essere la moglie del Bonamico e il 30 luglio 1408 chiedeva alla

³⁷ Cristellon, *La percezione del matrimonio prima del Concilio di Trento (Venezia, 1420-1545)*, SDeS «Popolazione e Storia» 2 (2004), pp.33-34; J. Gaudemet, *Il matrimonio in occidente* cit., pp. 173-177. Sui matrimoni clandestini, cfr. D. Lombardi, *Storia del matrimonio* cit., pp. 38-42; D. D'Avrai, *Marriage ceremonies and the church in Italy after 1215*, in T. Dean, K.J.P Lowe (a cura di) *Marriage in Italy. 1300-1650*, Cambridge University Press 1998, pp. 107-115.

³⁸ Per casi riguardanti matrimoni incerti e controversi di età pre-tridentina, cfr. S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio* cit.

³⁹ Asp. Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 120v.

⁴⁰ Ivi, c. 17r.

⁴¹ Ivi, c. 20r.

⁴² Ivi, cc. 26r e 118r-119r.

Curia Arcivescovile, dinnanzi all'arcivescovo Giovanni da Procida, che le venisse riconosciuto. Il Bonamico invece negava l'avvenuto matrimonio e anzi si trovava, a causa delle dichiarazioni della donna, «in grave dispendium et diffamacionem maximam». La Curia concedeva a Giovanna sei mesi per presentare le prove del presunto matrimonio; il 14 novembre 1409 la Curia sentenziava che le prove addotte dalla donna erano insufficienti e pertanto imponeva a Giovanna silenzio perpetuo. Il matrimonio non era valido e Benedetto de Bonamico aveva licenza di risposarsi.

Erano quasi sempre le donne a richiedere il riconoscimento della validità di un matrimonio. Non fa eccezione la richiesta di Agata di Polizzi⁴³ che non solo desiderava veder riconosciuto il matrimonio con Tommeo de Lu Lianti, ma il 10 giugno 1409 chiedeva che esso, «contractum per verba de presenti anuli subarra intervenienti», venisse solennizzato «in facie ecclesie». Il presunto marito negava e la Curia gli dava ragione, dichiarava nullo il matrimonio e gli concedeva licenza di risposarsi, visto che la donna risultava già sposata con un tale Robertello. Stessa richiesta di solennizzazione veniva avanzata, il 19 novembre 1408, da Tura, promessa a Nicolò Malato, che veniva invitato a presentarsi in Curia: non sappiamo però come si sia conclusa la sua vicenda⁴⁴. Sicuramente aveva invece avuto esito positivo la richiesta di solennizzazione avanzata da Antonella de Adetrinu di Naso se, il 17 febbraio 1410, Nicolò de Manso prestava fideiussione a favore di Giovanni Pullisitu, garantendo che questi avrebbe solennizzato il matrimonio con la donna entro Pasqua, pena un'ammenda di dieci onze⁴⁵. L'accertamento del presunto matrimonio fra Ricca de La Finestra e Giordano de Romano arrivava, il 19 agosto 1399, all'annullamento degli *sponsalia* fra loro contratti, una volta accertato che appunto di *sponsalia*, non di matrimonio, si fosse trattato⁴⁶.

Ci restano, in due documenti, le relazioni degli interrogatori condotti per l'accertamento dell'avvenuto matrimonio. L'interrogatorio dei presunti coniugi Scarlata Machali di Polizzi e Antonio de Angelo vedeva la donna affermare, il 13 giugno 1408, di aver sposato Antonio e consumato il matrimonio, da cui erano nati figli; Antonio confermava la versione della moglie, sottolineandone l'onestà⁴⁷. Tuttavia, l'accertamento della validità del loro matrimonio non avrà avuto esito positivo se, il 9 marzo 1409, Mazeo de Castiglono, Giovanni de Sabella e Rosa de Gravina prestavano fideiussione a favore di Antonio, a garanzia che non

⁴³ Ivi, c. 78r-v.

⁴⁴ Ivi, c. 95r.

⁴⁵ Ivi, c. 128r.

⁴⁶ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 1r.

⁴⁷ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 23r.

avesse più rapporti con Scarlata, sotto pena di dieci onze⁴⁸. Benedetto de Stefano de Palmerio, interrogato il 18 giugno 1401, in merito alla causa di nullità del matrimonio con Iacoba, dichiarava, sotto sacro giuramento, di non averla sposata⁴⁹. La faccenda però non si sarebbe conclusa lì: Iacoba avrebbe accusato il marito di sevizie e crudeltà e la Curia Arcivescovile, il 26 settembre dello stesso anno, le avrebbe dato ragione approvando la sua richiesta di separazione «quoad thorum et mensam» (non di nullità) per maltrattamenti e concedendole la metà dei beni coniugali⁵⁰.

Impedimenti dirimenti e impedienti

Il diritto canonico distingue gli impedimenti dirimenti, che provocano la nullità del matrimonio *ab initio*, dagli impedimenti impedienti, che rendono illecita la conclusione dell'unione, senza mettere in causa il vincolo matrimoniale. L'impedimento assoluto interdice qualsiasi matrimonio, mentre quello relativo solo il matrimonio tra due persone determinate, senza ostacolare il matrimonio di una delle parti con una terza persona.

Costituiva impedimento assoluto l'ordine sacerdotale; ho incontrato un solo caso di relazione illecita fra una donna e un sacerdote portato dinnanzi al giudizio della Curia: quello tra Disiata de Mazarino con il frate Enrico de Regina⁵¹. Il provvedimento adottato fu quello di allontanare i due amanti: la Curia ingiungeva a Disiata di non avere più rapporti con Enrico, sotto pena di dieci onze, mentre Giovanni de Regina prestava fideiussione a favore di Enrico, garantendo che questi non intrattenesse più rapporti con la donna, pena dieci onze⁵².

Impedimenti che meritano attenzione sono l'impotenza del marito ed un precedente matrimonio non sciolto. Riguardo quest'ultimo, il diritto canonico non ammetteva la bigamia⁵³, anche se la possibilità di

⁴⁸ Ivi, c. 96r.

⁴⁹ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 20r. Benedetto de Stephano detto de Palmerio aveva ottenuto la cittadinanza di Palermo per *inductionem uxoris* (P. Sardina, *Palermo e i Chiaromonte* cit., p. 225).

⁵⁰ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 24r.

⁵¹ Si tratta del frate carmelitano che occupò indebitamente la grangia di Santa Maria de Balnearea presso Castronovo, appartenente al monastero *de Gloria* nella diocesi di Anagni (S. Fodale, *Documenti del pontificato di Bonifacio IX* cit., p. 129).

⁵² Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 96r.

⁵³ La bigamia come irregolarità va distinta dalla bigamia-impedimento matrimoniale, cioè dal reato di bigamia (avere contemporaneamente più di una moglie). Il rapporto del coniugato con un'altra persona poteva essere visto di volta in volta come adulterio, come concubinato, oppure come un secondo matrimonio che, evidentemente, ritenuto unione *de facto* e non *de iure*, veniva considerato nullo (G. Marchetto, *Primus fuit*

matrimoni clandestini e l'assenza di qualsiasi esigenza di notorietà, rendevano spesso inefficace questa proibizione. La bigamia volontaria era un crimine punito dall'autorità civile; i tribunali ecclesiastici non solo pronunciavano sentenza di nullità della seconda unione, ma punivano anche i colpevoli.

Una lunga assenza del coniuge faceva a volte presumere la sua morte. L'altro coniuge poteva in buona fede risposarsi ma, per evitare il rischio di bigamia, prima di procedere al nuovo matrimonio, era necessario ottenere dal tribunale ecclesiastico la *licentia nubendi*, dietro produzione di prove. Un matrimonio concluso senza *licentia* era considerato inesistente e la relazione solo di concubinato. Le cause spesso attestano ammende imposte al coniuge risposato senza licenza o a quello assente per abbandono del tetto coniugale. Se il primo coniuge tornava si ripristinava la precedente unione. La causa di separazione fra Margherita Virrina e Antonio Pictinerio è un buon esempio di quanto detto. La donna aveva intentato un processo di separazione per la lunga assenza del marito ma, per poter procedere con la sua azione legale in assenza del marito, la Curia Arcivescovile nominava, l'11 febbraio 1410, Tommaso Ferrario, *serviens curie*, curatore di Antonio. A mio avviso il termine separazione qui non è inteso nel senso di separazione *quoad thorum*, anche perché la lunga assenza non era un motivo per intentare tale causa; ipotizzo che la lunga assenza avesse fatto presumere a Margherita la morte del marito e che pertanto la donna volesse essere liberata dal vincolo coniugale⁵⁴.

La prigionia e la schiavitù per la Chiesa non rompevano il vincolo. Tuttavia già dall'età costantiniana si permetteva alla donna di risposarsi dopo un certo numero di anni d'incertezza ed assenza di notizie sulla sorte del marito. Non si trattava più di una rottura per cattività, ma di una lunga assenza che faceva presumere il decesso; ovviamente si avviavano le ricerche e si facevano sforzi per mantenere l'unione, prima di autorizzare le nuove nozze. Francesca, moglie di Nicolò Caruso, prigioniero «in partibus Barbarie», si era risposata con Perrono de Catanzaro, evidentemente però senza aver prima chiesto la dovuta licenza. Il 5 luglio 1409 entrambi i coniugi venivano accusati dal *magister* Michele di Giovanni di adulterio e duplice matrimonio, accusa probabilmente mossa da interessi economici, visto il regime di comunione di beni che intercorreva fra i coniugi Caruso⁵⁵. Il 10 luglio la Curia Arcivescovile predisponendo la nomina di un curatore dei beni di Nicolò, ormai pri-

Lamech. *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina del diritto comune*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia* cit., pp. 43-105).

⁵⁴ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 119v.

⁵⁵ Ivi, c. 97v.

gioniero da nove anni, perché ne potesse disporre, attraverso la vendita, per ricavare il denaro necessario alla sua eventuale liberazione: veniva quindi nominato curatore Guglielmo de Graciano, *prepositus* della *maramma* della Cattedrale di Palermo⁵⁶.

La sorte di Nicolò non era infrequente. La cattura, a seguito di azioni piratesche, e la deportazione di siciliani in Africa costringeva ad aprire trattative con Tunisi. L'uso dei beni da utilizzare per il riscatto era essenziale ma non sufficiente: il problema degli schiavi «in partibus Barbarie» era infatti sia economico, tanto che non solo la famiglia ma anche la collettività partecipava al pagamento del riscatto, sia religioso, perché i prigionieri erano cristiani che correvano il rischio di convertirsi all'Islam. I cristiani si dovevano quindi impegnare, almeno economicamente, alla liberazione dei *captivi*. La raccolta pubblica del denaro «pro redemptione captivorum» era gestita dalla Corona, che aveva istituito un apposito fondo pubblico⁵⁷.

Lo stesso 10 luglio Francesca era costretta ad ammettere di essere moglie di Nicolò e che Perrono non era altro che il suo amante⁵⁸. La sentenza della Curia Arcivescovile arrivava il 15 dicembre 1409: dato che non si erano avute notizie del povero Nicolò se ne presumeva la morte; Francesca poteva continuare a convivere con Perrono, tenere e amministrare la vigna, sita in contrada Ciaculli, posseduta a metà con Nicolò, finché il marito non fosse ritornato a richiedere la sua parte; qualora si fosse avuta notizia certa della morte di Nicolò, Francesca avrebbe potuto vendere, donare e permutare la vigna. Il curatore Guglielmo de Graciano le restituiva due onze, che erano il ricavato della precedente vendemmia della vigna a lei spettante⁵⁹.

Costituivano invece impedimento relativo la parentela di sangue, di solito fino al terzo grado, che produceva nullità *ab initio*; la parentela adottiva e quella spirituale (vincoli creati dal battesimo e dalla cresima); l'impedimento per affinità (legame originato dal rapporto carnale di un uomo con consanguinee della donna con cui intendeva contrarre matrimonio); l'impedimento di pubblica onestà, fondato sull'impegno del fidanzamento (la promessa per *verba de futuro* era considerata creatrice di un impedimento tra uno dei fidanzati e un consanguineo dell'altro in nome della pubblica onestà e della decenza)⁶⁰.

Ho riscontrato un solo caso di accusa di matrimonio illecito *propter puplice honestatis iusticiam* (termine generico che poteva comprendere

⁵⁶ Ivi, c. 78v.

⁵⁷ S. Fodale, *Solidarietà pubblica e riscatto della cattività in Barberia*, in S. Fodale, *Casanova e i mulini a vento e altre storie siciliane*, Sellerio, Palermo, 1986, pp. 24-36.

⁵⁸ Asp. Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 78v.

⁵⁹ Ivi, cc. 119v-120r e c. sciolta.

⁶⁰ J. Gaudemet, *Il matrimonio in occidente* cit., 1989, pp. 146-156.

tutti i comportamenti che offendessero il concetto corrente di morale). Il *magister* Aloysio di Napoli aveva infatti sposato Tura; contro di essi veniva sollevato l'impedimento per affinità in quanto la donna era la madre di Caterina che per gli accusatori era la moglie defunta di Aloysio. Il 18 luglio 1401 la Curia Arcivescovile però riconosceva che il matrimonio con Caterina era stato contratto solo per *verba de futuro* e mai consumato; assolveva quindi i due sposi dall'accusa e imponeva agli accusatori silenzio perpetuo⁶¹.

«**Divortium quoad thorum e divortium quoad vinculum**»

La dottrina dell'indissolubilità del sacramento era stata elaborata da Sant'Agostino, secondo il quale poteva sussistere una separazione fra coniugi, da lui detta *divortium*, ma il vincolo comunque sussisteva. Le opere di raccolta del diritto canonico dell'XI secolo erano contraddittorie in tema di divorzio: non era consentito il divorzio come scioglimento del vincolo, anche se restavano dubbi nel caso dell'impotenza; era ammessa la separazione *causa fornicationis (carnalis o spiritualis)* e l'indissolubilità appariva dipendere dalla consumazione del matrimonio, ma all'epoca mancava una teorizzazione compiuta sul significato della copula in relazione al sacramento. L'effettivo scioglimento del matrimonio e la mera soluzione della convivenza coniugale furono per secoli indicati indifferentemente con i termini *divortium* e *separatio*, cosa che creava ambiguità e confusione.

La scienza giuridica, posta di fronte all'esigenza di prevedere un rimedio alle situazioni matrimoniali compromesse, dovette assumere il compito di creare un *divortium*, pur mantenendo il principio dell'indissolubilità matrimoniale. Con le raccolte delle decretali pontificie del XIII secolo vennero delineati due tipi di divorzio: il «*divortium quoad thorum et mensam*», ossia la separazione, e il «*divortium quoad vinculum*», lo scioglimento che permetteva nuove nozze. Dunque solo a partire dal XIII secolo il «*divortium quoad thorum et mensam*» acquistò una propria autonomia concettuale, distinguendosi dal termine generico di *separatio*. L'istituto della separazione si può spiegare solo come il risultato dell'incontro tra il principio dell'indissolubilità e la constatazione che esistevano situazioni che non consentivano la prosecuzione della vita coniugale.

L'indissolubilità prevedeva soltanto il divorzio come nullità *ab initio* del vincolo, mentre con la separazione personale dei coniugi si ammetteva l'idea di un divorzio che scioglieva l'obbligo della *mutua servi-*

⁶¹ Asp. Ma I, n. 269 ter, c. 21v.

tus, ma non gli effetti del vincolo coniugale e quindi escludeva la possibilità di nuove nozze⁶².

Non sappiamo che tipo di separazione chiedesse la fanciulla Pina: è certo però che il 24 ottobre 1408 la Curia Arcivescovile ingiungeva al marito Enrico de Noto di presentarsi in Curia su richiesta della moglie⁶³.

Le cause di separazione

Erano cause di separazione: la *fornicatio* carnale (adulterio) e spirituale⁶⁴ (eresia o apostasia di un coniuge), le sevizie⁶⁵ e la malattia contagiosa. Sevizie e maltrattamenti non erano rari e spesso continuavano anche dopo la causa in tribunale. A giustificare la separazione era l'odio capitale ossia il sentimento di odio, del quale le sevizie erano manifestazione, che poteva condurre alla morte del coniuge. Ai mariti violenti spesso i giudici chiedevano di versare una cauzione *de non offendendo*, cioè di impegnarsi a trattare bene le proprie mogli. Spesso le donne fuggivano di casa e venivano denunciate dai mariti per abbandono del tetto coniugale. Solitamente i giudici ecclesiastici tendevano alla salvaguardia del vincolo e tentavano la conciliazione dei coniugi: ingiungevano ai mariti di non maltrattare la moglie, andando oltre l'esercizio normale del diritto di correzione, ma ricordavano che la donna doveva comunque obbedienza al marito⁶⁶.

Un caso esemplare di causa di separazione *quoad thorum* per maltrattamenti è l'intricata vicenda di Contessa e Giovanni de Chola. La moglie lamentava maltrattamenti e percosse; dopo un periodo di assenza di Giovanni da Palermo i due si erano riconciliati ma poi il marito aveva tentato di avvelenare la moglie. Contessa cercava giustizia chiedendo la separazione, Giovanni la faceva arrestare. Il 16 gennaio 1400 la Curia Arcivescovile la liberava dal carcere e assolveva da ogni accusa, perché il marito non si era presentato in giudizio⁶⁷.

⁶² G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto* cit., pp. 14-34 e 153-158; A. Giuffrè, *Separazione personale dei Coniugi*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLI, Giuffrè, Roma, 1989, p.1403.

⁶³ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 88r.

⁶⁴ Per un caso di fornicazione spirituale, cfr. C. Meek, *Simone ha aderito alla fede di Maometto. La fornicazione spirituale come causa di separazione*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici* cit., pp.121-131.

⁶⁵ Per tre casi veneziani di separazione per maltrattamenti, cfr. S. Chojnacki, *Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici* cit., pp. 371-416.

⁶⁶ G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto* cit., pp. 327-441; D. Lombardi, *Storia del matrimonio* cit., pp. 92-93.

⁶⁷ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 10v.

Tre i casi di maltrattamenti per i quali vengono prestate garanzie fideiussorie: Roberto de Vita si impegnava a garantire che il fratello Vita non solo non maltrattasse la moglie Palma Cunigli ma nemmeno vendesse la dote⁶⁸; Pino de Sancto Philippo s'impegnava a garantire che Amico de Maurella non maltrattasse la moglie Garita, pena venti onze⁶⁹; il notaio Corrado Fisaula faceva lo stesso, sotto pena capitale e dei suoi beni, nei confronti del notaio Antonio de Orto⁷⁰ che maltrattava la moglie Pina. Pina de Orto era figlia del notaio Antonio Cito e di Violante; inoltre era la vedova ed erede universale del notaio Francesco de Scriba, il quale aveva lasciato una grande quantità di denaro. Antonio de Orto, definito «*fidelis et familiaris regio*» in un documento dell'11 agosto 1392, in cui i Martini ordinarono agli ufficiali di Palermo di non molestare «*eum nec uxorem, res bona et fideiussores eorum*», aveva appoggiato la rivolta di Enrico Chiaromonte nel 1393. Il primo febbraio 1395 Pina e Antonio erano già sposati e Enrico Chiaromonte aveva costretto Antonio Cito a versare a sua figlia le tre onze che la defunta moglie Violante aveva invece destinato al proprio funerale. Antonio de Orto era stato perdonato dai Martini nel 1399, quasi sicuramente grazie alla raccomandazione del giudice Giacomo de Orto. Dopo il perdono ottenne piena riabilitazione, assieme al figlio Nicolò, pure lui notaio, tanto che i due furono nominati familiari e domestici regi. La casa di Antonio de Orto si trovava nel quartiere della Conceria. Il notaio risulta morto già nel 1411⁷¹.

Le cause relative ad adulterio portate dinnanzi alla Curia Arcivescovile di Palermo sono quelle numericamente più rappresentate nei due registri. Sono per la maggior parte accuse di adulterio e duplice matrimonio: Bartolomea, moglie di Antonio de Pagano, era stata denunciata da sua figlia Agata per la relazione adultera con Nicolò Rizzo; era pertanto tenuta a presentarsi in Curia, sotto garanzia fideiussoria di Filippo Lu Ysdintatu del 21 settembre 1409⁷². La stessa accusatrice Agata de Pagano, figlia di Antonio, era stata però a sua volta denunciata, dal marito Antonio de Sirina di Bivona, per adulterio e duplice matrimonio. L'arcivescovo di Palermo Giovanni da Procida la assolveva però il 10 ottobre 1409 per mancanza di prove, non addotte dall'accusatore, nonostante si dicesse disposto a rendere giustizia a quest'ultimo⁷³.

Amata, moglie di Tommeo Trabugla, doveva aver scoperto la relazione extra-coniugale del marito con Filippa di Polizzi, se la denunciava per

⁶⁸ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 130r.

⁶⁹ Ivi, c. 127r.

⁷⁰ Ivi, c. 129r.

⁷¹ P. Sardina, *Palermo e i Chiaromonte* cit., pp. 173 e 429.

⁷² Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 126r.

⁷³ Ivi, c. 146r.

adulterio; il 28 maggio 1410 Letizia de Turri garantiva che Filippa si sarebbe presentata in Curia⁷⁴. Il 16 giugno 1410 la Curia Arcivescovile ingiungeva a Filippa di non intrattenere più alcuna relazione con Tommeo Trabugla, sotto pena di dieci onze o, in mancanza, sotto la pena della frusta; Filippa, detenuta in carcere, si impegnava inoltre sotto giuramento a rispettare tale ingiunzione. Stesso ordine di allontanamento dalla sua amante veniva imposto a Tommeo, sotto pena di dieci onze⁷⁵.

Le cause di nullità

Le cause di nullità più frequenti erano quelle per impotenza, per vizio del consenso e quelle che mettevano fine a una bigamia, constatando l'esistenza di un precedente matrimonio non sciolto; in tal caso la relazione veniva considerata non solo adultera ma duplice e per questo resa nulla. Le cause di nullità per difetto d'età erano invece meno frequenti, dunque gli impedimenti al matrimonio (reali o fittizi) venivano spesso invocati nelle cause di nullità. Si riteneva vi fosse vizio del consenso nel caso in cui questo fosse stato estorto con la forza e sotto minacce⁷⁶. Molte sono le sentenze di nullità causate da vizio del consenso, estorto per *vim e metum*; la difficoltà in tali processi stava nel dimostrare uno stato d'animo, il timore condizionante appunto. Un caso particolare di *metum* era il timore reverenziale, cioè quello nei confronti dei padri, che poteva condizionare la volontà dei figli al momento delle nozze⁷⁷.

Nei documenti esaminati, sono soltanto due le cause di nullità per matrimonio contratto *per vim e metum*: il 28 agosto 1399 la Curia Arcivescovile di Palermo annullava per questo motivo il matrimonio contratto da Letizia de Iaquinto e Deodato, concedendo alla donna licenza di risposarsi⁷⁸; stesso esito il 15 gennaio 1400 per la causa riguardante il matri-

⁷⁴ Ivi, c. 129r.

⁷⁵ Ivi, c. 129v. Il registro della Corte Pretoriana preso in esame riporta altri casi relativi ad accuse di adulterio. Si tratta per lo più di convocazioni in giudizio e relative garanzie fideiussorie (cc. 95v, 96r, 97r, 97v, 129r, 130r). Si distingue la convocazione in curia di Ianna de Morso, motivata dall'accusa non di duplice, bensì di triplice matrimonio, avanzata contro di lei dal notaio Antonio de Parisio (c. 97v).

⁷⁶ J. Gaudemet, *Il matrimonio in occidente* cit., pp. 137-187.

⁷⁷ Cfr. G. Marchetto, *Il volto terribile del padre. Metus reverentialis e matrimonio nell'opera di Tomas Sanchez (1550-1610)*, in S. Seidel Menchi, D. Quagliani (a cura di), *I Tribunali del matrimonio* cit., pp. 269-288. Sulla legge civile, le corti secolari e il controllo dei padri sull'istituzione del matrimonio, cfr. T. Dean, *Fathers and daughters: marriage laws and marriage disputes in Bologna and Italy 1200-1500*, in T. Dean, K.J.P. Lowe (a cura di), *Marriage in Italy* cit., pp. 85-106.

⁷⁸ Asp. Ma I, n. 269 ter, c. 1r-v. Letizia de Iaquinto era la figlia di Angelo, notaio filo aragonese di origine napoletana che, esiliato durante i 5 anni del regime di Enrico Chia-

monio di Marcullo Aurifex e Caterina La Maccarrunara, questa volta su istanza del marito che otteneva così licenza a contrarre nuove nozze⁷⁹.

In realtà, anche l'abbandono della dimora coniugale, senza che fosse ordinato o ratificato da una sentenza del tribunale ecclesiastico, era considerata un'illegittima privazione di un diritto, contro cui la Chiesa aveva elaborato un'azione possessoria per il ripristino della *status quo ante*⁸⁰. Un caso di abbandono del tetto coniugale è quello di Giovanni Carioso, *serviens curie*, che aveva lasciato la moglie Chulucia de Agrigento. La Curia Arcivescovile, su istanza della donna, il 20 giugno 1401 ingiungeva a Giovanni di ricongiungersi con lei, di tornare a vivere «in una eademque domo mensa et thoro», di trattarla con «affectione uxoralis» e fornirle gli alimenti, entro otto giorni, pena una multa di quattro onze⁸¹. Non conosciamo invece cosa fosse accaduto a Schifano Vitali di Tropea e a sua moglie Caterina de Enrico; di fatto la Curia Arcivescovile il 15 novembre 1408 ingiungeva a Schifano di presentarsi a Tropea dalla moglie entro dieci mesi o, scaduto il termine, dinnanzi alla suddetta curia, sotto pena di venti fiornini d'oro⁸². Rainaldo de Buxia, canonico e vicario della Cattedrale di Palermo, il 16 novembre 1407 dichiarava nullo il matrimonio fra Floria, figlia del notaio Simone de Lanselloctis di Trapani, e Onofrio de Fasana, obbligato a restituire la dote, e dava alla donna licenza di risposarsi. Si trattava di una sentenza di appello, visto che la causa era già stata discussa in primo grado presso il vicario di Mazara. Un'altra sentenza, del 18 novembre 1407, dichiarava nullo il matrimonio fra Allegranza de Silente *de Salem* e Antonio de Messina, concedendo all'uomo licenza di risposarsi; la donna appellava la sentenza. Il 17 dicembre dello stesso anno veniva considerato nullo il matrimonio fra Lucrezia de Bilotto, che otteneva licenza di risposarsi, e Giacomo de Nuce⁸³.

Riguardo la bigamia, inizialmente era difficile configurarla come reato, visto che secondo le norme di diritto romano il secondo matrimonio era considerato nullo e, venendo a mancare con la nullità i suoi effetti giuridici, veniva meno anche la sua punibilità. Un caso ben documentato di nullità di una relazione bigama è quello di Belluna de Arminia. La donna, moglie di Martino de Arminia, era stata accusata da Giovanni de Gintili di duplice matrimonio e la Curia

romonte, era tornato a vivere a Palermo, grazie all'intercessione di Martino d'Aragona. Nel 1395 Angelo divenne archivistista degli atti della Corte Pretoriana al posto del notaio Giovanni Fasana, troppo legato ad Andrea Chiaromonte (P. Sardina, *Palermo e i Chiaromonte* cit., pp. 236-238).

⁷⁹ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 8r.

⁸⁰ Cfr. M.S.Messana, *Rito ordinario e rito sommario* cit., p. 279.

⁸¹ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 20v.

⁸² Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 95r.

⁸³ Ivi, cc. 42v-43v.

infatti il 10 luglio 1409 dichiarava nullo il matrimonio con Marchisio de Messana che veniva ritenuto suo amante. Lo stesso giorno Belluna confessava la relazione extra-coniugale con Marchisio e riconosceva Martino quale suo legittimo marito. Il 28 giugno 1409 Manfredi de Cusencia e Giovanni Suldaneri prestavano fideiussione a favore della donna, presentata come compagna di Marchisio de Messana e accusata di duplice matrimonio, garantendo che si presentasse in Curia⁸⁴.

Possiamo infine inserire fra i casi di nullità lo scioglimento degli *sponsalia*. Il rifiuto a mantenere la promessa di matrimonio fatta per *verba de futuro*, e ancora da legalizzare con il rito matrimoniale per *verba de presenti*, era abbastanza frequente. Si rivolgeva al tribunale sia la parte che voleva sottrarsi all'impegno, sia la parte lesa, interessata possibilmente a dimostrare che invece di vero matrimonio si fosse trattato. La vergine Norata, figlia di Giovanni Tristaynu, che aveva contratto «*sponsalia seu asserto matrimonio*» con Giovannuccio de La Russa, era stata da questi abbandonata in *pupillari etate*: Giovannuccio era fuggito da Palermo con una sua *ganea*, e Norata, prima di giungere *ad nubilem etatem*, si era rifiutata di sposarlo. Per la fuga e la lunga assenza del promesso sposo, il padre di lei chiedeva l'annullamento degli *sponsalia* e la licenza a risposarsi⁸⁵.

Le altre tre cause di scioglimento di *sponsalia* riguardano sempre un impegno contratto quando la fanciulla era minore. Il 20 novembre 1399 la Curia Arcivescovile dichiarava nulli gli *sponsalia* contratti fra Antonio di Ragusa e Machalda de Mauro, figlia di Giovanni, quando la fanciulla era minore, e le concedeva licenza di risposarsi⁸⁶. Il 3 ottobre 1407 Caterinella, figlia del defunto *magister* Tommeo Bruscalupo, citava in giudizio Simone Barbotta, con cui aveva contratto *sponsalia de futuro*, chiedendo l'annullamento, perché la promessa era avvenuta senza suo consenso, e la licenza a risposarsi⁸⁷. Anche la minore Antonella de Milioto aveva avanzato richiesta di annullamento della promessa matrimoniale contratta con Antonio de Sguarza, a causa della sua lunga assenza. Il procuratore della fanciulla, il notaio Giovanni de Iudice Facio, il 20 giugno 1401 conferiva a Donato Ysguarza, padre di Antonio, la qualifica di curatore dei beni del figlio⁸⁸.

Fino a che la promessa di matrimonio, seguita dal rapporto sessuale, fu considerata dal diritto canonico equivalente al matrimonio presunto, non era raro giungessero in curia accuse di stupro (reato di misto

⁸⁴ Ivi, cc. 78v-79r e 97v.

⁸⁵ Ivi, c. 26v.

⁸⁶ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 4v.

⁸⁷ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, c. 19r.

⁸⁸ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 20v.

foro), in cui il seduttore avesse promesso alla donna di sposarla⁸⁹. Nel registro della Corte Pretoriana ho incontrato una sola denuncia per stupro: donna Tura, moglie di *ser* Bertolino di Trapani, accusava il domenicano Bartolomeo de Serris non solo di stupro, ma anche di avere ucciso suo figlio Giacomo, e pertanto chiedeva alla corte di punirlo⁹⁰.

Le cause patrimoniali

Molte controversie coniugali riguardavano il patrimonio e in particolare modo la dote⁹¹. Solitamente era la giustizia civile, non quella ecclesiastica, a occuparsi di comporre i contrasti originati dal possesso del patrimonio e della dote; spettava alla Corte Pretoriana di Palermo anche la tutela di certi usi⁹². Nella Sicilia tardo medievale trovavano applicazione due regimi patrimoniali, attestati dalle diverse Consuetudini delle città siciliane e corrispondenti a due diverse modalità di gestione del patrimonio coniugale: uno alla latina, e uno alla greca. Contrariamente al matrimonio latino, in cui i beni degli sposi erano messi in comune con un'ideale tripartizione del patrimonio alla nascita della prole, nel matrimonio greco i beni della sposa, cioè la dote ed il dotario, erano esclusi dal patrimonio familiare. A Palermo, secondo le consuetudini, era possibile scegliere fra i due regimi greco e latino; in quest'ultimo caso, per la *confusio honorum* e la ripartizione del patrimonio era richiesto un anno dalla consumazione del matrimonio o dopo la nascita dei figli. La morte della sposa, senza che dal matrimonio fosse nata prole, comportava l'obbligo da parte del marito di restituire la dote ricevuta, cosa che dava luogo a lunghe controversie. In caso di scioglimento del matrimonio prima del termine previsto per la *confusio*

⁸⁹ Con il termine stupro s'intendeva qualsiasi rapporto sessuale extraconiugale, anche se consensuale; se la donna era sposata si configurava il reato di adulterio. La qualità della vittima era dunque elemento costitutivo del reato. Lo stupro, in quanto reato di misto foro, era giudicato dai due tribunali; capitava quindi che per il diritto civile un rapporto sessuale tra un uomo sposato e una donna nubile fosse considerato stupro, mentre per quello canonico adulterio. Il tribunale civile solitamente prescriveva pene pecuniarie; il diritto ecclesiastico, se lo stupro era avvenuto con violenza, prescriveva allo stupratore, se non già sposato, l'obbligo di sposare e dotare la donna (D. Lombardi, *Reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in S. Seidel Menchi, D. Quagliani (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia* cit., pp. 351-381). Sull'argomento, cfr. G. Alessi, *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in S. Seidel Menchi, D. Quagliani (a cura di), *I Tribunali del matrimonio* cit., pp. 609-640.

⁹⁰ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 97r.

⁹¹ Cfr. D. Hughes, *From Brideprice to dowry in Mediterranean Europe*, «Journal of Family History», 3 (1978), pp. 262-296; A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio, familiare nell'Italia medievale e moderna*, Giappichelli, Torino, 1994.

⁹² Cfr. A. Giuffrida, *La giustizia* cit., pp. 86-87.

bonorum era operante la disciplina di diritto comune, come nel caso del matrimonio alla greca (la dote rimaneva della sposa che la recuperava in caso di vedovanza o di divorzio).

Secondo la consuetudine di Palermo n. 80 («*Ne bona uxoris capiantur ob culpam viri, nec filii ob delictum parentum debita portione priventur*»):

licet maritus et uxor [...] ambo sint domini rei dotalis et bonorum [...] et bona ipsa de communi consensu possint [...] obligari; tamen ne ob virorum culpam, aut propter fragilitatem sexus ad repentinam inopiam deducantur [...] inductum est quod, ex delictis et obligationibus maritorum, mulieres in personis et rebus nullam sustineant lesionem. Cum iniustum et iniquum sit quod, ob culpam viri, uxoris bona capi debeant, vel uxores que non peccaverunt, dotes earum amittant et remaneant indotate; cum iura dicent quod mulier, etiam costante matrimonio, si vir vergat ad inopiam, possit petere dotes suas. Si aliqui Cives Panormi crimine aliquo [...] dampnati, uxores eorum dote set dodarium vel donationem propter nuptias [...] propterea non amittant⁹³.

In caso di *divortium quoad thorum*, se a causare la separazione era la moglie, perdeva la dote; se era colpa del marito, questi era tenuto a restituirla. Le cause patrimoniali, specie quelle di restituzioni di doti, connesse a un processo matrimoniale di competenza ecclesiastica, erano decise dallo stesso giudice ecclesiastico in virtù dell'attrazione prodotta dalla causa principale su quella accessoria⁹⁴.

Un caso di conflittualità viene portato dinnanzi alla Curia Arcivescovile di Palermo per il mancato rispetto del contratto matrimoniale: Marco de Aranzano aveva sposato Phimia de Pacerubeo, figlia di Giovanni e Allegranza. Il matrimonio presumibilmente non era stato ancora consumato perché, dopo il contratto matrimoniale, Giovanni si era impegnato a consegnare la sposa con la dote a Marco entro un certo periodo di tempo. La consegna della fanciulla e della sua dote non era però avvenuta e lo sposo si rivolgeva alla Curia che, il 4 giugno 1401, disponeva che entro il 15 luglio il contratto matrimoniale fosse rispettato, pena trenta onze⁹⁵. Altra controversia in materia di dote vedeva coinvolti Filippo de Galati ed i coniugi Antonio e Flordelisia de Odo. Il 12 giugno 1408 il notaio Giovanni de Iampisce prestava fideiussione a favore di Filippo, il quale chiedeva ai coniugi de Odo dieci onze *ex causa dotis*; il giorno successivo la Corte Pretoriana disponeva che ve-

⁹³ I matrimoni alla greca e alla latina sono descritti nelle consuetudini di Palermo in V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, A. Reber, 1900, nn. 41-47 e 80, pp. 107, 189-193 e p. 217. Cfr. anche C.A. Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali* cit., pp.27-30.

⁹⁴ G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto* cit., pp. 287-324.

⁹⁵ Asp, Ma I, n. 269 ter, c. 19r-v.

nissero messi in possesso del creditore Filippo una vigna ed un somaro; il 9 luglio 1408 però la Curia Arcivescovile sospendeva la causa⁹⁶. Anche il *magister* Rainaldo de Simone era debitore di due onze *ex causa dotis* nei confronti di Salvatico, marito di Ventura⁹⁷. Infine la Corte si adoperava affinché il *magister* Giovanni de Culosa non alienasse o vendesse i beni dotali della moglie Disiata de Chagio e ne mantenesse integra la proprietà; il primo documento è una fideiussione a garanzia del rispetto del divieto di alienazione, il secondo è la promessa fatta da Giovanni ai suoi fideiussori di rispettare l'ingiunzione⁹⁸.

Conclusioni

Questo studio ha mostrato gli unici scorcii di conflittualità matrimoniale della Curia Arcivescovile di Palermo ad oggi rimasti per il XV secolo, inserendoli nel contesto storico-istituzionale dell'Arcidiocesi e del suo tribunale ed esaminandoli all'interno del quadro normativo, consuetudinario e processuale di riferimento.

Non si è trascurato l'aspetto tributario di tali processi; possiamo notare che l'ammenda pecuniaria, in caso di mancato rispetto di una garanzia fideiussoria, è quasi sempre fissata al valore costante di dieci onze; solo due fideiussioni prevedono una pena dal valore doppio, mentre un solo caso ammette un'ammenda di cinquanta onze. L'ingiunzione di non intrattenere più rapporti con il partner, relativa dunque all'allontanamento fra amanti, prevede sempre una pena di quattro onze.

Per quanto riguarda la tipologia, si può osservare che i casi numericamente più rappresentati sono le cause relative ad adulterio e duplice matrimonio (ventitré casi), seguite dai processi di accertamento di matrimoni incerti o presunti, la seconda tipologia più frequente all'interno dei due registri esaminati (undici casi), che per la maggior parte si concludono con il non riconoscimento del vincolo, dunque con una nullità. Tutti e cinque i casi di nullità sono dovuti all'insussistenza del vincolo o a vizi del consenso, nessun pronunciamento è motivato dall'impotenza. Il tribunale ecclesiastico palermitano solleva quattro coppie dall'obbligo di sposarsi, sciogliendo le loro promesse matrimoniali; sempre quattro i processi intentati da donne contro i propri mariti per sevizie e maltrattamenti, mentre tre sono i casi di separazione. Non mancano altre tipologie di cause quali processi per stupro, abbandono del tetto coniugale o impedimento per affinità. Le cause riguardanti le doti sono sette e hanno consentito un confronto (e un sostanziale accordo) con le con-

⁹⁶ Asp, Cp, Esecuzioni e missioni, reg. 3995, cc. 9v e 25r.

⁹⁷ Ivi, c. 4r.

⁹⁸ Ivi, c. 126r.

suetudini cittadine in merito ai rapporti patrimoniali fra coniugi. Le decisioni del tribunale ecclesiastico palermitano, soprattutto in materia patrimoniale, sono infatti connesse alle norme consuetudinarie della città. I poteri comunitari e familiari avevano voce in capitolo sui riti e sulla scelta del partner, mentre le autorità locali, sulla base delle consuetudini, intervenivano sugli aspetti patrimoniali.

Pertanto gli studi condotti mi portano ad affermare che, per quanto il diritto canonico fosse la cornice normativa di riferimento per tutti i tribunali ecclesiastici, a livello locale sussistevano una varietà di tradizioni e di interpretazioni personali del rapporto fra vescovo e fedeli, con conseguente influenza sulla prassi giudiziaria.

Nel caso palermitano, nonostante la lacuna delle fonti archivistiche della Curia Arcivescovile, si rileva una peculiarità del sistema giudiziario locale: lo stretto legame fra il foro ecclesiastico e quello civile cittadino, la Corte Pretoriana. La connessione fra giurisdizioni risulta evidente dalla presenza, negli atti analizzati, degli operatori di giustizia e *legum doctores* appartenenti alle sfere del sistema giudiziario laico. Il ricorso a giuristi esterni da parte della Curia Arcivescovile era solo una parte del rapporto; il legame di fatto, pur non trovando alcun riscontro nel diritto, non riguardava solo la circolazione delle persone, ma passava anche dalla cancelleria. L'appoggio alla cancelleria del tribunale civile da parte della Curia Arcivescovile ha reso evidente la connessione fra i fori, poiché essa si è riflessa sulla produzione documentaria del tribunale ecclesiastico, i cui atti potevano essere registrati, come nel nostro caso, su registri della Corte Pretoriana.

Le caratteristiche proprie di ogni tribunale ecclesiastico e il confronto con la realtà locale è ciò che a mio avviso rende interessante l'analisi a livello delle singole diocesi. A dispetto della carenza di documentazione archivistica diocesana di età medievale, sono certa che siano ancora possibili per l'area mediterranea ulteriori studi sull'argomento. Al di là della peculiare commistione fra i due fori della realtà palermitana, infatti, bisogna ammettere che gli archivi diocesani non rappresentano una fonte esaustiva per gli studi sul tema: in materia matrimoniale la Chiesa non esercitò mai un monopolio incontrastato e per determinati aspetti la conflittualità di coppia poteva cadere sotto la competenza di magistrature secolari. Taluni aspetti della conflittualità matrimoniale, chiaramente quelli non legati ad aspetti normati dal diritto canonico, venivano alle volte regolati e risolti tramite accordo privato dinnanzi al notaio, i cui registri possono rappresentare ulteriore campo di indagine.

In terzo luogo non va dimenticato che l'ultima fase di appello dei processi a livello diocesano faceva capo al sommo Pontefice. Questo ci spinge a considerare, per lo studio dei processi matrimoniali, anche fonti relative all'organizzazione a livello centrale della Chiesa, conservate presso l'Archivio Segreto Vaticano. In particolare rivestono grande interesse i registri delle suppliche dell'archivio della Sacra Penitenzieria

Apostolica, cui spettava il compito di trattare le irregolarità (specie quelle coniugali) e riconciliare i supplicanti con la legge della Chiesa, attraverso la concessione di assoluzioni, dispense e licenze⁹⁹. Tali registri contengono migliaia di casi di dispensa, provenienti da ogni parte del mondo conosciuto, a partire dai primi anni del XV secolo, e riportano la diocesi di provenienza del supplicante. Le dispense per gli impedimenti matrimoniali sono in generale le più numerose e per la maggior parte sono dispense dagli impedimenti di consanguineità ed affinità di terzo e quarto grado.

Il materiale riguardante le dispense matrimoniali appartenente all'ufficio della Penitenzieria è abbondantissimo e, oltre a fornirci informazioni sui singoli casi, costituisce un ottimo strumento per fare diversi tipi di studi statistici. Esso infatti consente di sapere quante petizioni provenivano dalle singole diocesi, da quale diocesi venivano più suppliche, quale tipo di suppliche erano tipiche per diverse diocesi e dunque di studiare le possibili tendenze locali. Per di più si potrebbe paragonare il numero complessivo delle suppliche provenienti dalle diocesi siciliane con la ricchezza di ciascuna (calcolata in base alla tassa pagata alla Santa Sede) e vedere se esso corrisponde alla grandezza della diocesi; una tassa troppo alta rispetto al numero degli abitanti, o alla ricchezza della diocesi, potrebbe riflettersi in una grande differenza fra il numero delle suppliche e la tassa; oppure un numero basso di suppliche provenienti da una grande diocesi (che paga una tassa elevata) potrebbe, ad esempio, essere sintomatico dell'ampia autorità del vescovo di concedere diverse dispense e assoluzioni e, quindi, del fatto che i suoi diocesani non dovevano rivolgersi alla Curia Romana.

Al di là del dato statistico, i registri delle suppliche non contengono informazioni sul perché una supplica venisse fatta¹⁰⁰; e in tal senso la

⁹⁹ Sull'ufficio della Penitenzieria Apostolica, cfr. F. Tamburini, *La Penitenzieria apostolica durante il papato avignonese*, in *Aux origines de l'État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d'Avignon Actes de la table ronde d'Avignon 23-24 janvier 1988*, École Française de Rome, Roma, 1990, pp. 251-268; K. Salonen, *The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Exemple of the Province of Uppsala 1448-1527*, «Annales Academiae Scientiarum Fennicae», 313, Helsinki, 2001, pp. 20-28; F. Tamburini, *Per la storia dei cardinali penitenzieri maggiori e dell'archivio della Penitenzieria apostolica. Il trattato De antiquitate cardinalis poenitentiarum maioris di G. B. Coccino*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 26, 1982, p. 332-380; K. Salonen, C. Krötzl, *The Roman Curia, the Apostolic Penitentiary and the Partes in the Later Middle Ages*, «Acta Instituti Romani Finlandiae», 28, Roma, 2003 pp.23-31.

¹⁰⁰ Sui registri delle suppliche e sull'archivio della Penitenzieria Apostolica, cfr. P. Ostinelli, *Le suppliche alla Sacra Penitenzieria Apostolica provenienti dalla diocesi di Como (1438-1484)*, Edizioni Unicopli, Milano, 2003; L. Schmutge, *Suppliche e diritto canonico. Il caso della Penitenzieria*, in H. Millet (a cura di), *Supplices et requetes. Le gouvernement par la grace en Occident (XIIe-XVe siècle)*, Collection de l'École française de Rome, 310, Roma, 2003, pp. 207-231; F. Tamburini, *Il primo registro di suppliche dell'archivio della Sacra Penitenzieria Apostolica (1410-1411)*, «Rivista di storia della Chiesa

perdita delle fonti diocesane locali (che conservavano le suppliche originali e le lettere provenienti dalla Penitenzieria come testimonianza della concessione della dispensa o dell'assoluzione) rappresenta un danno irreparabile. Inoltre è palese che, a livello istituzionale, queste fonti possono fornirci utili informazioni per lo studio dell'ufficio della Penitenzieria che li ha prodotti e del suo funzionamento, non certo degli uffici diocesani o dei tribunali ecclesiastici locali. Nonostante ciò tali registri sono preziosi per conoscere le modalità del contatto fra le diocesi e la Curia Pontificia, ma anche per completare le serie documentarie prodotte parallelamente dai dicasteri curiali, e rappresentano una fonte promettente per future prospettive di studio in ambito matrimoniale per le diocesi di area mediterranea.

in Italia», 23 (1969), pp. 384-427; L. Schmugge, *Le suppliche nell'archivio della Penitenzieria Apostolica e le fonti in partibus*, in A. Saraco (a cura di), *La Penitenzieria Apostolica e il suo Archivio - Atti della Giornata di Studio, Roma, Palazzo della Cancelleria, 18 novembre 2011*, Città del Vaticano, 2012, pp. 33-61; G. Caberletti, *Il fondo dei matrimoniali e la sua rilevanza per la ricerca storica*, in A. Saraco (a cura di), *La Penitenzieria Apostolica cit.*, pp. 112-113; F. Tamburini, *Le dispense matrimoniali come fonte storica nei documenti della Penitenzieria apostolica (sec. XIII-XVI)*, in *Le modèle familial européen. Normes, déviations, contrôle du pouvoir-Actes des séminaires organisés par l'École française de Rome et l'Università di Roma (1984)*, École Française de Rome, Rome, 1986, pp. 9-30; A. Saraco, *La Penitenzieria Apostolica e il suo archivio storico*, «Anuario de Historia de la Iglesia», 21 (2012), pp. 423-434; K. Salonen, L. Schmugge, *A Sip from the "Well of Grace". Medieval Texts from the Apostolic Penitentiary*, Studies in Medieval and Early Modern Canon Law, 7, Washington, 2009.